



Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta – Nuoro



Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2023 – 2024 – 2025

Introduzione

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

Il quadro normativo di riferimento e le linee guida generali

Dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

L'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10

agosto 2014, n. 126 dispone che:

- gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza per gli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza

di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

- L'art. 11 comma 14 del D.Lgs. 118/2011 dispone che, a decorrere dal 2016, gli enti locali adottano gli schemi di bilancio finanziari economici, patrimoniali e di bilancio consolidato comuni che assumono valore a giuridico ed autorizzatorio; per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica; l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Costituiscono allegati al bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 118/2011:

- a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo art. 11;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce a crediti esigibili nei medesimi esercizi e all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Inoltre, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio tenendo conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2023 e per il triennio 2023/2024/2025.

Alla data di deposito degli schemi di bilancio non risulta effettuata la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Anticipazione di tesoreria

Nella predisposizione del Bilancio 2023 non è stata prevista nessuna Anticipazione di Tesoreria.

Previsione di spesa:

- le previsioni della spesa corrente sono state determinate tenendo conto delle previsioni della legge regionale n. 17 del 22/11/2021, della conseguente deliberazione di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021 avente ad oggetto: Nomina del Commissario liquidatore del Consorzio per la pubblica lettura "Sebastiano Satta". Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 9 e della deliberazione di Giunta regionale n. 35/21 del 22.11.2022
- le previsioni di spesa per il personale sono state formulate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro;
- sono previsti lo stanziamento del fondo di riserva Ordinario pari a €. 15.000,00 che costituisce un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del Totale delle Spese Correnti inizialmente previste in Bilancio, nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
- è previsto lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di €. 5.000,00 (importo non inferiore alla percentuale dello 0,2% sugli stanziamenti di cassa dei primi tre titoli di spesa del bilancio armonizzato);
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad Euro zero.

Al bilancio di previsione finanziario 2023 — 2025 è allegata la documentazione amministrativa e contabile indicata dall'art. 172 comma 1 D.Lgs. 267/00 e dall'art. 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011 relativamente al Bilancio ex modello D.P.R. 194/1996, dalla quale risulta in particolare:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 5.

Il processo di programmazione del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta è stato compromesso negli ultimi anni dall'incertezza delle entrate che ha causato una forte instabilità finanziaria e istituzionale.

Sicuramente fino a quando non verrà garantita certezza delle entrate e stabilità del quadro finanziario e normativo in cui il Consorzio si trova ad operare, risulterà molto difficile stilare dei documenti di programmazione attendibili.

Ciò nonostante, sulla base dei dati disponibili, è stato proposto uno *schema* di bilancio attendibile che tiene conto dei dati storici, degli indirizzi contenuti nella predetta legge regionale 17/2021 e nella L.R. n.1 del 01/02/2023 Legge di stabilità 2023.

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

I postulati del sistema di bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell'ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore.

Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.

I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell'ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del paese.

Il T.U.E.L. all'art. 151 comma 1 individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio.

A seguito dell'introduzione del D.lgs. 118/2011 l'articolo 151, così come l'art 162 rubricato "Principi del Bilancio", si rimanda l'individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2023-2025 rispettano pertanto i principi contabili che sono il principio dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Inoltre con gli allegati 4/1, 4/2 e 4/3 vengono revisionati gli ulteriori principi contabili definiti "applicati", che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3) come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Garanzie principali o sussidiarie Prestate dall'Ente a favore di altri soggetti

L'Ente non ha prestato alcuna garanzia a favore di altri soggetti.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente

Non è stato ancora approvato il rendiconto di gestione